

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

L'anno 2019 il giorno 29 agosto alle ore 20,45 in Cesena, contrada Dandini 5, presso la sede sociale si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "Amici della Casa di Tavolicci", convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Proposta di adottare un nuovo statuto sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig.ra Camilla Flamigni, la quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. Carlo Rondoni.

La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 10 soci e regolarmente rappresentati per delega acquisita agli atti n. 11 soci; complessivamente il numero dei soci è 21.

Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del Giorno, la Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, a seguito delle vigenti normative fiscali, ha ritenuto necessario indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale.

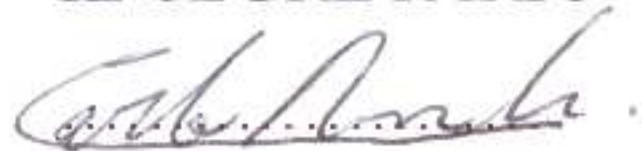
Successivamente da lettura della proposta dello statuto elaborato secondo i requisiti previsti dal Dlgs. n. 117/2017, modificato dal D.Lgs n. 105/2018.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e favorevoli alla proposta presentata dalla Presidente e elaborata dal Consiglio Direttivo. Al termine l'assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. La Presidente viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto con il pagamento dell'Imposta di registro in misura fissa.

La presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non essendovi altro da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore previa approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



ALLEGATO: NUOVO STATUTO SOCIALE

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Cesena

- 6 SET, 2019

Registrato a Cesena il

N° 1993

Mod. 3

€ 2090

Duecento e 900

IL DIRETTORE

L'ADDETTO AL SERVIZIO

Sandra Sironi

Sandra Sironi





Statuto

"Associazione amici della Casa di Tavollicci APS"

3 florshe
DA 16

ART. 1 – Costituzione - Denominazione

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un'associazione di promozione sociale denominata "Associazione amici della casa di Tavollicci APS" (d'ora in avanti l'Associazione).

ART. 2 – Sede e durata

L'Associazione ha sede legale in via Contrada Dandini n. 4 nel comune di Cesena. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito del medesimo Comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 3 – Finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: diffondere la conoscenza dell'eccidio di Tavollicci e delle altre località del territorio provinciale in cui sono avvenute stragi naziste o fasciste.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale previste all'art. 5 del D.lgs. 117/2017, aventi ad oggetto:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281»;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di:

- Collaborare con gli Enti Locali, con Associazioni e organismi simili o interessati per gestire, salvaguardare e valorizzare la Casa dell'eccidio di Tavollicci;
- Collaborare con il Coordinamento per i luoghi della memoria, gli Enti Locali, la Regione, le Associazioni e gli organi interessati per valorizzare i luoghi della memoria presenti sul territorio provinciale e su quello della "Linea Gotica";
- Creare un parco della storia, della memoria e naturalistico nell'area delle Marche, della Romagna e della Toscana interessate dalla Linea Gotica e dalle stragi fasciste e naziste;
- Diffondere la conoscenza delle tradizioni e della cultura delle popolazioni appenniniche della Romagna Toscana;
- Diffondere la memoria storica dei luoghi della memoria e informare sulle attività proposte dall'Associazione attraverso gli strumenti multimediali;
- Promuovere visite guidate a Tavollicci e agli altri luoghi della memoria per le scuole e la cittadinanza;
- Promuovere ricerche, incontri, convegni e quanto è necessario per approfondire la conoscenza storica e naturalistica del territorio di competenza;
- Collaborare con l'Istituto per la Storia della Resistenza e Età Contemporanea, con gli Enti locali, con l'Università, musei pubblici o privati, biblioteche e con le altre associazioni culturali per la realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposito Decreto. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

ART. 4 - Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 5 – Requisiti e modalità di adesione

L'ammissione all'Associazione avviene su domanda dell'interessato ed è deliberata dal Consiglio Direttivo.

In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea dei Soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

La validità della qualifica di socio è subordinata al versamento della quota associativa annuale.

ART. 6 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione. Ogni socio di maggiore d'età e purché iscritto nel libro soci da almeno 2 mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

I soci hanno inoltre il diritto di:

- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- esaminare i libri sociali obbligatori, previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la

sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

I soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7 – Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statuari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- per perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei Soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione e avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il mancato pagamento della quota associativa entro 7 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

ART. 8 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 10, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statuarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

ART. 9 – Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti all'Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Forlì - Cesena o ad altri enti del terzo settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 10 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 11 – Scritture contabili e rendiconto

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il rendiconto per cassa.

Il rendiconto è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 8 (otto) giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il rendiconto entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento o, qualora sussistano particolari ragioni comunque dimostrabili, entro sei mesi.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 12 – Utili o avanzi di gestione e fondi di riserva

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 13 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio direttivo
- Presidente.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 14 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti nel libro soci da almeno n. 2 mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal VicePresidente. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 15 – Convocazione dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione, oppure tramite e-mail.

ART. 16 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione, che non può

avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 17 - Assemblea straordinaria

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto.

ART. 18 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- approvare il rendiconto per cassa;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere e revocare il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci.

ART. 19 - Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall'assemblea tra i soci, per la durata di anni 3, e sono rieleggibili.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione).

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 20 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, email o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno un terzo dei componenti. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale a cura del Presidente e del Segretario, verbale da trascrivere sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo conservato presso la sede dell'Associazione.

ART 21 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea; dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea; formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione; stipulare gli atti e contratti inerenti l'attività sociale; deliberare in merito all'adesione di nuovi soci; deliberare in merito all'esclusione dei soci; individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione; determinare la quota associativa annuale; elaborare il rendiconto da presentare all'assemblea entro il 30 aprile di ogni anno; stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione.

ART. 22 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta; apre e chiude conti correnti bancari e postali, procede agli incassi da terzi e autorizza i pagamenti, di concerto col tesoriere.

Il VicePresidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti; sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 23 Il Segretario

Il segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti: provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei soci e del libro dei volontari assicurati; provvedere al disbrigo della corrispondenza; provvedere alla redazione e conservazione del libro delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

Art. 24 Il Tesoriere

Il tesoriere di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria e economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio direttivo.

ART. 25 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 26 - Scioglimento dell'Associazione e Devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 17. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 9.

ART. 28 - Norma di rinvio

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di enti di Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

ART. 29 - Norme transitorie

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che: (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; (b) le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci dell' "Associazione Amici della Casa di Tavolici" nella seduta di giovedì 29 agosto 2019.

